PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998

Art. 3

Nomina del personale dirigente

Il commissario generale di cui all'articolo 2 e' nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale di cui all'articolo 2 esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento; e' nominato tra i funzionari della carriera diplomatica con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Versione in vigore dal 12 ottobre 1997, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998
Estremi	Legge 8 ottobre 1997, n. 343
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-italiana-per-l-organizzazione-ed-il-finanziamento-dell/art-3-nomina-del-personale-dirigente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it